



ATTI UFFICIALI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.79 in data 26/09/2007

ARTICOLO 1 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

1. Le attività di acconciatore ed estetista sono disciplinate dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54, dalla L. 17 agosto 2005 n. 174, dal D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito in L. 2 aprile 2007 n. 40, nonché dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. E' necessaria la presentazione della dichiarazione di inizio attività per svolgere le attività predette sia in luogo pubblico, sia in luogo privato.
3. La denuncia di inizio attività deve essere presentata per l'esercizio delle seguenti attività:
 - a) Acconciatore. La denuncia di inizio attività consente l'esercizio dell'attività indifferentemente su uomo e donna, e riguarda il taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica.
 - b) Estetista. La denuncia di inizio attività consente l'attività di prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti: tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (allegato A alla Legge e al presente regolamento) e secondo quanto previsto al punto 1 dell'articolo 10 della medesima Legge, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Sono comunque soggette al presente Regolamento e pertanto a preventiva denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge Regionale 54/92, le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al suddetto allegato A alla L. 1/90, ivi comprese il bagno turco, il solarium.
4. La denuncia di inizio attività è valida per l'intestatario della medesima e per i locali in essa indicati.

ARTICOLO 2 – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. La Commissione consultiva è composta da:
 - il Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - N. 2 rappresentanti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani in rappresentanza della categoria dei parrucchieri;
 - N. 1 rappresentanti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani in rappresentanza della categoria degli estetisti;
 - N. 1 rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
 - N. 1 rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o suo delegato.
 - Comandante Polizia Municipale
 - funzionario del Servizio di attività Economiche o suo delegato con funzioni di segretario verbalizzante.
2. La designazione dei componenti da parte delle Associazioni Artigiane e dei Sindacati dei Lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro 30 gg. dalla relativa richiesta; in caso di omessa designazione di alcuni membri il Sindaco assegna un ulteriore termine di 30 gg per provvedervi; decorso inutilmente anche quest'ultimo termine si provvede ugualmente alla nomina della Commissione, tenendo conto delle designazioni effettuate.

La Commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito:

 - alla redazione del Regolamento e alle sue modifiche;
 - ogni questione di carattere generale riguardante le attività di acconciatore ed estetista per cui si ritenga opportuno procedere alla sua convocazione.

La Commissione è nominata dal Sindaco e dura in carica cinque anni e continua la sua attività fino alla nomina della nuova Commissione; i suoi membri possono essere rieletti.
3. I rappresentanti delle categorie artigianali e dei sindacati sono designati dalle relative organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.
4. I componenti della Commissione possono essere sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissione o di morte, o per decadenza pronunciata nel

caso non partecipino alle riunioni senza giustificato motivo per tre volte consecutive; in caso di sostituzione, la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva designato il membro sostituito.

5. La riunione della Commissione e' validamente costituita con l'intervento di almeno quattro componenti.

6. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta: in caso di parita' prevale il voto del presidente.

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'.

1. Le attivita' oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante. Tali attività sono consentite in modo saltuario esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che siano titolari di regolare attività, o da loro dipendente incaricato.

2. Le stesse attivita' possono essere anche svolte in locali di abitazione dell'esercente a condizione che:
-il richiedente presenti autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari richiesti dal presente Regolamento e consenta i controlli da parte degli Organi competenti;
-rispetto di quanto previsto dall'art. 15 delle N.T.A. (norme tecniche di attuazione) del vigente Piano Regolatore per quanto riguarda il rispetto degli standard nella qualità determinata dagli artt. 6 e seguenti delle stesse norme;

detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di idoneo servizio igienico.

Possono essere, altresì, esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, convivenze, alberghi, centri commerciali, caserme, previo presentazione di denuncia inizio attività.

3. E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento in assenza di presentazione di regolare denuncia inizio attività, anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti cosmetici o a "fini didattici" o altro; anche in questi casi dette attività sono sottoposte alla presentazione di denuncia inizio attività e al possesso dei requisiti professionali e igienico-sanitari.

Tali prescrizioni non si applicano per le iniziative strettamente legate all'attività di formazione ed aggiornamento professionale organizzate dagli Enti e dalle Associazioni del comparto.

4. Gli acconciatori nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

5. Le imprese artigiane esercenti le attivita' disciplinate dal presente Regolamento possono vendere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuita' dei trattamenti in corso, indipendentemente dal possesso di un'autorizzazione per l'esercizio del commercio.

ARTICOLO 4 – DENUNCIA INIZIO ATTIVITA': REQUISITI

1. La denuncia di inizio attività per l'esercizio delle attività indicate all'articolo 1,0 per il trasferimento di esercizi preesistenti, o per l'aggiunta o modifica di attività, e' presentata allo Sportello Unico del comune. Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisito soggettivo previsto dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (impresa artigiana) o, per le imprese societarie non aventi tali requisiti, requisito dalla regolare costituzione della Societa' e dell'avvenuta iscrizione nel Registro Ditte della Camera di Commercio

b) requisiti igienico-sanitari dei locali stabiliti dagli articoli successivi (art. 6 e seguenti);

c) Il requisito della qualificazione professionale che deve sussistere:

- in caso di impresa individuale in capo al richiedente;

- in caso di impresa gestita in forma di societa' semplice, in nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge 8 agosto 1985, n.443, come modificato dalla L. 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei soci nel caso di due soli soci);

- in caso di impresa artigiana costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata con unico socio ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo all'unico socio;

- in caso di impresa artigiana costituita in forma di societa' in accomandita semplice ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo ai soci accomandatari;

- in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificata dalla L. 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda, la quale deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, salvo comprovati casi di forza maggiore (es. malattia);

d) la conformità dei locali ai requisiti urbanistici

e) superficie minima dei locali

2. Una persona fisica non può essere intestataria di più di un'attività. In deroga, può tuttavia essere presentata da una stessa impresa un'ulteriore denuncia inizio attività per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza, a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.

3. Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge 8.8.1985, n. 443 il numero di attività esercitate a seguito presentazione denuncia inizio attività non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

In caso di società non avente i requisiti di cui alla legge 8.8.1985 n. 443 possono essere attivati più esercizi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale.

4. Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio, purché i locali siano distinti e separati, fatto salvo il possesso dei requisiti di qualificazione professionale.

5. Qualora, a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, vengano a mancare soci in possesso della qualificazione professionale per una o più della attività, l'attività stessa dovrà essere sospesa.

ARTICOLO 5 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. Fermo restando i requisiti igienico-sanitari, per le denunce di inizio attività relative all'apertura di nuovi esercizi e per i trasferimenti di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori:

mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata.

2. Per l'esercizio delle attività di estetista, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

3. La superficie minima deve intendersi come area destinata all'esercizio dell'attività, compresa quella occupata dalle attrezzature; non rientra in tale area la superficie destinata a depositi, uffici, servizi, ingressi, sale d'attesa, ecc

ARTICOLO 6 - IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore o estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a mt. 2,70;

b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale sia insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/56, art. 10);

c) nei locali deve comunque, in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili, essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria e che questa quando liberata nell'atmosfera circostante non produca nocimento alcuno al vicinato .

2. I servizi igienici interni al locale di esercizio dell'attività devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Per le attività esistenti sono ammessi anche servizi igienici esterni ai locali, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:

- pavimento ricoperto di piastrelle impermeabili;
- le pareti ricoperte di piastrelle o idoneo materiale lavabile fino a mt. 1,50;
- dotati di lavandino all'interno e di una tazza.

Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di estetista e parrucchiere, di antilatrina ventilata con porta a chiusura automatica.

3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 3.5.1990 n. 46.

4. Nel caso di locali interrati e seminterrati deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'A.S.L. competente per territorio ex art. 8 D.P.R. 19.3.1956, n. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

- a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'area ambiente;
- b) presenza di impianti di climatizzatore o ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora;
- c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
- d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

5. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti. Le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, fino a mt. 1,80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resinoplastico.

6. Nei locali di lavoro i lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. Detti lavandini devono essere installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo, di mt. 0,30.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il tagli e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedere presso il parrucchiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.03.1956 N. 303).

8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, di pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di parrucchiere devono essere forniti di sedili di materiale lavabile.

Nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiare per ogni persona.

11. Al titolare dell'esercizio incombe l'obbligo e la responsabilita' dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attivita' estetiche:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le piu' scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) nelle attivita' che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura
- f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
- g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attivita' devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati nell'alcool denaturato a 70° o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di Igiene e Sanita' Pubblica delle A.S.L. quale organo di vigilanza competente sul territorio; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo di calore o mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere, devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio. In ogni caso gli strumenti riutilizzati devono dopo abbondante lavaggio con acqua e sapone essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo piu' pratico e sufficientemente efficace e' la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121°C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170°C per 2 o re; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature e' possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attivita' e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano il cloro, in particolar modo per la sua praticita' la clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.
- h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- i) in caso di puntura o di taglio accidentale, di una certa entita', e' necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
- l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilita' di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilita' che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- m) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- n) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; e' proibito l'uso di piumini;
- o) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- p) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti areazioni dell'ambiente;
- q) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di piu' componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocita' di captazione di almeno 0,5 mt/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
- r) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
- s) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.

12. Le acque reflue provenienti dalle attivita' di acconciatore o estetista in quanto prestazioni di servizi sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14 - 2° comma, punto B della L.R. 26.03.1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi.

13. Lo smaltimento dei rifiuti dovra' essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

14. Per quanto concerne l'attività di solarium e piercing, si rimanda alle specifiche leggi del settore in merito alla regolamentazione e alle eventuali modifiche, attualmente normate dai D.P.G.R. 7 aprile 2003 n. 6/R pubblicato sul BUR n. 16 del 17.04.2003, per l'attività di solarium D.P.G.R 22 maggio n. 46 pubblicato sul BUR n. 22 del 29 maggio 2003

ARTICOLO 7 - REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITA' VARIE SUI MALATI E SUI DECEDUTI

1. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite, a coloro che sono titolari di esercizio, presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché sia presente nelle strutture a cui sopra, un locale con caratteristiche indicate dal precedente articolo e l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.

2. Le attività di acconciatore possono esercitarsi anche al letto degli ammalati cronici o con ridotte capacità motorie; è fatto divieto di intervento agli operatori verso tutti quei soggetti che siano affetti da malattie infettive in fase contagiosa per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, sentito anche il parere del medico di famiglia sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

3. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso ed essere esclusivamente usati per tale specifica attività.

4. Le attività di acconciatore possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati. Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

ARTICOLO 8 - REQUISITI IGIENICI PER L'ATTIVITA' SVOLTA A DOMICILIO

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:

a) - locali:

devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'art. 6, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandini ed alla tazza.

b) - impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

deve essere installato almeno un lavabo su parete piastrella fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgere lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico all'art. 6 punti 6,7,9,10,11,12,13 devono essere rispettate.

ARTICOLO 9 - ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte

allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanita', sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ARTICOLO 10 – DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'

1. La denuncia di inizio attività per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento devono essere presentate in duplice copia allo sportello unico del Comune e devono contenere:

- generalità del richiedente; qualora il richiedente sia una società le domande dovranno indicare la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale della società, nonché le generalità complete del legale rappresentante;
- ubicazione dei locali da destinare all'esercizio dell'attività (via e numero civico);
- indicazione dell'attività che il richiedente intende svolgere.

2. Alla denuncia devono essere allegati:

- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari richiesti dal presente Regolamento;
- documentazione relativa alle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico (solo per gli esercizi di estetica);
- certificato della Commissione Provinciale per l'Artigianato attestante il possesso da parte del richiedente o, in caso di impresa gestita da società diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge 8.8.1985 n. 443, della persona cui verrà affidata la direzione dell'azienda, della qualificazione professionale di acconciatore. Per l'attività di estetista la qualificazione professionale, che deve essere prodotta da parte dei soci e dei dipendenti che esercitano professionalmente l'attività, è costituita dall'attestato rilasciato a seguito del superamento dell'esame svolto al termine dei corsi previsti dalla L.R. 54/92. In luogo del certificato, il richiedente potrà presentare autocertificazione;
- planimetria dei locali, quotata ed in scala 1:100, in triplice copia, con indicati i locali di esercizio e la loro superficie, i locali di deposito e di servizio;
- dichiarazione in carta semplice del proprietario dei locali da cui risulti che i medesimi sono a disposizione del richiedente per essere adibiti all'attività indicata nella domanda.

3. L'inizio dell'attività, il trasferimento o la modifica dei locali sono consentiti trascorsi almeno trenta giorni, salvo diversa comunicazione da parte del responsabile del procedimento; contestualmente all'effettivo inizio attività o trasferimento, l'operatore dovrà presentare apposita comunicazione allo sportello unico del Comune, indicante la data dell'attivazione dell'esercizio.

4. Nel caso in cui l'attività debba essere svolta presso l'abitazione del richiedente, questi dovrà espressamente dichiarare nell'istanza di consentire i controlli nei locali da parte delle competenti autorità.

5. Le denunce inizio attività per lo svolgimento, nelle sede delle attività didattiche, di prestazioni od esercitazioni pratiche su soggetti diversi dagli allievi devono indicare:

- la tipologia delle prestazioni che si intendono svolgere;
- l'indirizzo della sede in cui si intendono svolgere le prestazioni.

Alla denuncia devono essere allegati:

- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari richiesti dal presente regolamento, con l'indicazione della ricettività delle aule, rilasciato dall'A.S.L.;
- certificato attestante l'agibilità ad uso scolastico dei locali o autocertificazione;
- dichiarazione di conformità di cui alla legge 5.3.1990 n. 46 per gli impianti elettrici e termoidraulici;
- certificato attestante il possesso, in capo ai preposti all'insegnamento, dei requisiti di qualificazione professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato;
- planimetria dei locali quotata ed in scala 1:100 con indicate le aule, i locali di deposito e di servizio;
- dichiarazione in carta semplice del proprietario dei locali da cui risulti che i medesimi sono a disposizione del richiedente per essere adibiti all'attività indicata nella domanda;
- certificato di prevenzione incendi, rilasciata dal Comando Prov.le dei VVFF per sedi soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi ai sensi delle disposizioni legislative in materia.

ARTICOLO 11 – DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1. Le denunce inizio attività per il trasferimento delle attività disciplinate dal presente regolamento, devono essere presentate con le modalità previste all'art. 10 ed indicare:

- il tipo di attività che si intende trasferire;
- l'indirizzo dell'esercizio esistente e dei locali in cui si intende trasferirlo.

2. Alla denuncia devono essere allegati:

- dichiarazione in carta semplice del proprietario dei locali da cui risulti che i medesimi sono a disposizione del richiedente per essere adibiti all'attività che si intende trasferire o autocertificazione;
- planimetria dei nuovi locali in triplice copia, quotata e in scala 1:100, con indicati i locali di esercizio e la loro superficie, i locali di deposito e servizio
- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari richiesti dal presente regolamento.

ARTICOLO 12 – MODIFICA DELLA SUPERFICIE DEI LOCALI

1. Le denunce di inizio attività relative alla modifica della superficie dei locali devono essere presentate con le modalità previste dall'art 10 ed indicare:

- il tipo di attività svolta;
- l'ubicazione dell'esercizio;
- gli interventi necessari per la modifica della superficie

2. Alla denuncia devono essere allegati:

- planimetria dei locali, in triplice copia, quotata ed in scala 1:100, da cui risulti la sistemazione dei locali di esercizio, di deposito e di servizio prima e dopo l'intervento;
- estrema denuncia di inizio attività o autorizzazione
- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari richiesti dal presente regolamento

ARTICOLO 13 - SUBINGRESSO

1. Il subingresso nell'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario, è subordinato ad una dichiarazione di inizio attività da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, il quale deve risultare in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c), del precedente articolo 4; Il subentrante, in possesso dei requisiti predetti, può iniziare l'attività non appena presentata la denuncia inizio attività, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie di cui agli art. 6 e seguenti del presente Regolamento.

2. L'autorizzazione del dante causa si intende decaduta alla data di trapasso della titolarità dell'esercizio. Qualora, il subentrante non faccia richiesta di voltura entro il termine di mesi sei dalla stipula del contratto di compravendita, decade dal diritto di esercitare l'attività'.

3. Le denunce di inizio attività tendenti ad ottenere il subingresso nella titolarità di esercizi già esistenti devono indicare:

- il tipo di autorizzazione per cui si chiede il subingresso;
- l'indirizzo dell'esercizio;
- generalità del precedente titolare dell'autorizzazione;

Alla stessa devono essere allegati:

- copia dell'atto con cui è stato effettuato il passaggio di proprietà dell'esercizio o autocertificazione
- autorizzazione o estrema presentazione denuncia inizio attività del precedente titolare;
- i documenti di cui all'art. 10

ARTICOLO 14– INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'attività, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle imprese Artigiane possono gestire l'esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. La relativa denuncia deve essere presentata entro 6 mesi dall'evento, poiché in caso contrario sono applicabili le disposizioni riguardanti la chiusura dell'esercizio di cui all'art. 15.

Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, il dirigente ordina la chiusura dell'attività salvo che l'interessato non compri il possesso dei prescritti requisiti.

ARTICOLO 15 - CHIUSURA PER FERIE - SOSPENSIONE E DECADENZA - CESSAZIONE

1. Di ogni sospensione di attività dell'esercizio, non disciplinata dal presente comma, deve essere data preventiva giustificata comunicazione al Comune nel caso debba protrarsi per più di un mese e fino alla durata massima di 1 anno; della ripresa dell'attività deve essere data altresì preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.

2. Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate per comprovata necessità su domanda e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata

3. L'attività può essere soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente Regolamento, previa diffida a rimuovere, entro il termine massimo di 180 giorni, le cause che l'hanno determinata. Qualora, trascorso inutilmente il termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione, il Comune dispone la chiusura dell'esercizio.

4. Il dirigente ordina la chiusura dell'esercizio qualora:

- a) L'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un mese, senza giustificato motivo e senza previa comunicazione al Comune;
- b) L'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune in presenza di giustificato motivo;
- c) L'esercizio titolato a svolgere più tipologie di attività sospenda una di esse per un periodo superiore ad un anno: in tal caso la chiusura dell'esercizio è limitata alla tipologia non esercitata;
- d) Mancata attivazione dell'esercizio entro 6 mesi dalla data della presentazione della denuncia inizio attività;
- e) Perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi richiesti, salvo quanto previsto all'art. 14;
- f) mancanza dei requisiti necessari per l'inizio dell'attività.

5. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita denuncia al Comune entro 30 giorni dalla cessazione.

ARTICOLO 16 – COMUNICAZIONI AI RICHIEDENTI. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta indirizzata al firmatario delle denunce di inizio attività per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento.

2. I dinieghi devono essere motivati e comunicati al firmatario della denuncia di inizio attività; tali provvedimenti devono indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

ARTICOLO 17 - OBBLIGO DI ESPOSIZIONE CERTIFICATI, TARIFFE, ORARI

1. Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile il certificato di abilitazione professionale, nonché la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate, e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica. Deve inoltre essere esposto, in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività'.

2. L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 18 - VIGILANZA -

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere per effettuare ispezioni nei locali in cui si svolgono le attività'.

ARTICOLO 19 – SANZIONI

1. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento e delle disposizioni in materia di orari è punita, in assenza di diversa sanzione prevista dalle leggi di settore, con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
-da € 25,00 a € 500,00.

2. In caso di particolare gravita' o di recidiva della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente, puo' essere ordinata, previa diffida, la sospensione dell'attivita' per un periodo massimo di tre mesi.

3. Il Dirigente ordina l'immediata cessazione delle attivita' disciplinate dal presente regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta denuncia di inizio attivita', dando comunicazione agli organi di vigilanza. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, è disposta la chiusura coattiva dell'esercizio.

5. Per l'attivita' di estetista esercitata in assenza di denuncia di inizio attivita' o in mancanza dei requisiti professionali, si fa riferimento alle sanzioni previste dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e della Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54.

ALLEGATO A

Elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo all'attivita' di Estetista

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensita' non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondita'.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici ed elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetica (alta frequenza).
- Apparecchi per inoforesi estetica con intensita' massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.